



CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI TRA GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELL'ASL VCO (ATS VCO) PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI NEL QUADRIENNIO 2022 – 2026, INCLUSI QUELLI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

§§§§ §§§§ §§§§

STIPULATA TRA

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali del Cusio (CISS Cusio, Parte, Capofila) con sede legale in Omegna in via Mazzini, 96 – P. IVA: 01608900039, rappresentato dal **Dr. Stefano Calderoni** in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione

E

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbanò (CSSV, Partner, Parte) con sede legale in Verbania, Piazza Ranzoni, 24 - P. Iva 93015370039, rappresentato dal **Dr. Aldo Reschigna**, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione

E

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – Ossola (CISS Ossola, Partner, Parte) con sede legale in Domodossola in via Mizzoccola, 28 – P. IVA: 01606830030, rappresentato dal **Dr. Giorgio Vanni** in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione

§§§§ §§§§ §§§§

PREMESSO

- Che la Giunta della Regione Piemonte con Deliberazione n. 29-3257 del 9-5-2016 individuava il territorio dell'ASL VCO, corrispondente ai bacini dei tre Enti gestori delle funzioni socioassistenziali del Cusio, dell'Ossola e del Verbanò, quale Ambito territoriale per l'implementazione delle misure di contrasto alla povertà, con una popolazione di riferimento di 171.390 abitanti, parametrata all'anno 2014, lasciando altresì ai soggetti componenti l'Ambito in parola la definizione di un soggetto istituzionale Capofila con funzione di rappresentanza tecnicoamministrativa, raccordo e collaborazione inter-istituzionale;

- Che nel corso degli anni successivi i tre Enti in parola hanno sviluppato l'attuazione di plurimi interventi socio-assistenziali, attivando sinergie d'azione condivise nella gestione dei comuni compiti istituzionali sui rispettivi e limitrofi territori di pertinenza;
- Che è volontà dei tre Enti sottoscrittori della presente Convenzione, coltivare ed implementare la proficua collaborazione in corso, in modo da unire le rispettive competenze e risorse materiali, economiche ed umane verso obiettivi comuni, consolidando la prospettiva di un duraturo e coordinato sviluppo della propria azione sinergica per il quadriennio 2022 – 2026, in ossequio ai principi fondamentali di efficienza, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

§§§§ §§§§ §§§§

CONSIDERATO

- Che, in tale ottica, risulta di preminente rilevanza l'intervenuta adozione, con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 a firma del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

§§§§ §§§§ §§§§

RILEVATO

- Che l'Avviso pubblico *ut supra* intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;
- Che la misura prevede, nello specifico, plurimi interventi afferenti il rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, le soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, i servizi socioassistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, le forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del *burn out*, le iniziative di *housing* sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo;
- Che l'attuazione degli interventi in argomento avverrà attraverso ingenti stanziamenti economici, per una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.450,6 milioni di Euro, sulle seguenti sette linee di attività: quattro per l'investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; una per l'investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; due per l'investimento 1.3 – *Housing* temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi);
- Che gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) saranno destinatari di detti finanziamenti, potendo aderire a ciascuna delle sette linee di attività, al fine di realizzare i progetti in parola sui rispettivi territori di competenza;
- Che le domande di ammissione per i progetti di cui si richiede il finanziamento dovranno essere presentate entro le ore 17,00 del 31 marzo 2022.

§§§§ §§§§ §§§§

VALUTATO

- Che la Regione Piemonte, in relazione alla misura di contrasto alla povertà denominato SIA, con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016 n. 29 – 3257, ha individuato il territorio dell'ASL VCO come unico ambito territoriale, corrispondente al territorio dei tre Enti gestori dei Servizi Sociali;
- Che al fine del conseguimento degli ingenti finanziamenti in oggetto e del successivo sviluppo delle relative ed ampie progettualità d'intervento, i tre Consorzi firmatari, tutti appartenenti al territorio dell'ASL VCO, riuniti in forma di Ambito Territoriale Sociale (ATS), ritengono opportuno disciplinare i propri rapporti giuridici e istituzionali, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione;
- Che, pertanto, i tre Enti intendono perfezionare un accordo tra loro vigente per l'intera durata del quadriennio 2022 – 2026, in modo da consolidare uno stabile assetto di reciproca collaborazione istituzionale.

§§§§ §§§§ §§§§

Tutto quanto sopra premesso, considerato, rilevato e valutato, i tre Enti, come sopra rappresentati, con il presente atto

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. APPROVAZIONE DELLA PREMESSA NARRATIVA

1. La premessa narrativa *ut supra* forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e viene dalle Parti esplicitamente approvata.

Art. 2. ORGANIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (ATS VCO) ED INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE CAPOFILA

1. In conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, adottato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 a firma del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vista la necessità di individuare un Ente Capofila, che coordini la presentazione delle domande di finanziamento e poi l'attuazione degli interventi e servizi sociali in argomento, le Parti firmatarie concordano di organizzare l'Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola (ATS VCO), individuando il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio – assistenziali del Cusio quale Ente Capofila, avente la credenziale di unico soggetto interlocutore esterno.
2. Le Parti firmatarie riconoscono nell'Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola (ATS VCO) lo strumento operativo da attivare tutte le volte che la programmazione sovraordinata faccia riferimento a tale livello territoriale ed anche in relazione agli ulteriori interventi per i quali ritengano di agire a livello di ambito unitario.

3. Nei casi in cui la programmazione sovraordinata attribuisca ai singoli Consorzi gestori delle funzioni socio-assistenziali la possibilità di agire autonomamente, le Parti firmatarie saranno libere ed indipendenti nell'attuare sui rispettivi territori di competenza le proprie determinazioni istituzionali.
4. Le Parti firmatarie si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione per dare vita ad un Ambito territoriale autonomo o per aggregarsi ad altro Ambito territoriale finitimo qualora ciò sia consentito dalle norme vigenti. Resta inteso che tale facoltà avrà effetto per tutte le progettualità che si attiveranno a partire dalla data di verbalizzazione di tale decisione all'interno della Struttura di Gestione di cui all'art. 4 della presente Convenzione, mentre avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, per quanto concerne la rendicontazione dei fondi e dei servizi ordinari. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della presente convenzione.
5. Le Parti firmatarie riconoscono che la formazione dell'Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola (ATS VCO) lascia inalterate le residue competenze territoriali in materia di servizi sociali, compresi i compiti attribuiti ai Comuni singoli o associati nella gestione di ulteriori ed autonome iniziative, e pertanto concordano nel ritenere impregiudicate le restanti funzioni socio – assistenziali loro spettanti in base alla normativa vigente, nell'ambito della propria autonomia amministrativa e competenza territoriale.

Art. 3. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le Parti firmatarie, pertanto, dichiarano di riunirsi in Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO) per tutte le attività relative alle proposte di intervento indicate nell'Avviso pubblico *ut supra* ed altresì per quelle ulteriori che verranno nel corso del quadriennio 2022 – 2026 condivise di volta in volta dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
2. Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, collaborerà alla piena realizzazione delle attività di cui al comma 1, procedendo autonomamente a reperire e mettere a disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola (ATS VCO) tutte le più ampie e necessarie risorse materiali, umane, economiche e strumentali atte ad assolvere compiutamente le relative incombenze, nel rispetto delle disposizioni condivise e stabilite dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 della presente Convenzione.
3. Le Parti firmatarie confermano che sono e restano indipendenti e conservano la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione delle azioni di propria competenza e responsabilità, come loro attribuite dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 della presente Convenzione e per tali azioni assumono tutti i rischi di carattere economico, tecnico, finanziario e fiscale. Ciascuna Parte si fa dunque carico delle spese autonomamente assunte, anticipando quanto necessario per lo svolgimento delle stesse, fatta salva l'eleggibilità delle spese, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ed il conseguente finanziamento.
4. Le Parti firmatarie reciprocamente dichiarano e garantiscono che nelle operazioni ed attività in argomento, si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale ed in generale, ad adoperarsi al fine della migliore realizzazione delle attività loro assegnate.

Art. 4. STRUTTURA DI GESTIONE ED ÉQUIPE OPERATIVE

1. Le Parti firmatarie istituiscono la Struttura di Gestione, a cui è attribuito l'intero governo delle funzioni di pianificazione ed attuazione di tutte le attività afferenti l'Avviso pubblico *ut supra* ed il monitoraggio e la rendicontazione delle relative spese.
2. Le Parti firmatarie attribuiscono alla Struttura di Gestione l'individuazione di ulteriori interventi socio-assistenziali da sviluppare nell'ambito dei territori di loro competenza, secondo le medesime modalità gestionali unitarie, condivise con la stipulazione della presente Convenzione.
3. La Struttura di Gestione è composta dai Direttori delle Parti, i quali designano ognuno un referente per il monitoraggio ed un referente per la rendicontazione, da invitare alle sedute della Struttura secondo le necessità che si andranno a profilare.
4. La Struttura di Gestione di norma assume le proprie decisioni con il voto unanime dei tre Direttori. Qualora, dopo un approfondito confronto tra le Parti, si verificano discordanze che impediscano il raggiungimento di tale unanimità, la decisione finale, con carattere vincolante per le Parti, spetterà al Direttore dell'Ente Capofila.
5. La Struttura di Gestione potrà stabilire di avvalersi di esperti esterni alle Parti, in modo da conferire le necessarie competenze volte a conseguire gli obiettivi condivisi.
6. I Direttori designano pariteticamente gli operatori interni e gli esperti esterni alle Parti, che partecipano ai lavori delle singole Equipe Operative tematiche, istituite dalla Struttura di Gestione secondo le esigenze che si andranno di volta in volta a configurare. All'interno delle Equipe, le Parti collaborano, pianificando le azioni e condividendo le decisioni in modo paritario.
7. Nel corso dello sviluppo delle attività, la documentazione di spettanza dell'Ente Capofila verrà elaborata dal CISS CUSIO.
8. Il CSSV e il CISS OSSOLA si impegnano ad elaborare la documentazione di propria spettanza nel ruolo di Partner ed a collaborare con il CISS CUSIO nell'ottica di un proficuo lavoro di rete.
9. La Struttura di Gestione stabilirà i compiti, le incombenze ed i relativi tempi di attuazione demandati alle singole Parti per la migliore realizzazione delle attività gestite in modo associato secondo la presente Convenzione; ogni Parte è tenuta ad ottemperare con diligenza ai compiti ed alle incombenze in parola, rispettando le tempistiche assegnate.
10. In caso di inerzia od inottemperanza in capo alle singole Parti, la Struttura di Gestione contesterà le relative inadempienze, assegnando un termine inderogabile per porvi rimedio; nella denegata ipotesi di ulteriore inadempimento, si profileranno specifiche ed autonome fonti di responsabilità imputabili esclusivamente alla singola Parte inottemperante al cospetto delle restanti Parti, dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO) e di eventuali soggetti terzi danneggiati.

Art. 5. SOGGETTO CAPOFILA

1. Il CISS CUSIO, in qualità di Capofila, relativamente alle attività di cui alla presente Convenzione:
 - salva ogni diversa decisione della Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*, è incaricato a rappresentare l'Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola (ATS VCO) nei rapporti con ogni soggetto terzo e con le Amministrazioni Pubbliche esterne competenti, in qualità di unico interlocutore per tutti gli adempimenti, in particolare di natura istituzionale, amministrativa, contabile e finanziaria.

- agirà conformemente a quanto stabilito dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra* e secondo quanto disposto dalle autorità erogatrici dei finanziamenti, provvedendo all'eventuale ripartizione tra le Parti delle risorse finanziarie derivanti dai finanziamenti in parola.

Art. 6. SOGGETTI PARTNER

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare gli impegni stabiliti ed il cronoprogramma della propria attività, secondo quanto disposto dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.
2. Ciascuna Parte dovrà altresì, in particolare:
 - assicurare che le attività di propria competenza siano in linea con le eventuali evoluzioni e/o modifiche decise dalla predetta Struttura di Gestione e comunque siano sempre effettuate in conformità a quanto disposto nei Bandi di finanziamento e nelle disposizioni emanate dalle Autorità erogatrici;
 - produrre all'Ente Capofila la rendicontazione dell'attività svolta, in modo conforme a quanto richiesto dalle Autorità erogatrici.

Art. 7. RIPARTO DELLE ATTIVITÀ TRA GLI ASSOCIATI

1. Competenze, ruoli e funzioni di ciascuna Parte, non disciplinate dalla presente convenzione, saranno definite di volta in volta dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.
2. Le Parti si impegnano a portare debitamente a compimento ed a svolgere le attività di propria competenza nei tempi assegnati, in qualità di autonomi centri di spesa, sulla base delle priorità rilevate sui territori di competenza, nel rispetto di quanto stabilito di comune accordo dalla predetta Struttura di Gestione, con unilaterale responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.
3. Le Parti si impegnano a collaborare tra loro, con proficua mutualità e sinergica diligenza, per la migliore realizzazione degli interventi condivisi nella Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.
4. La predetta Struttura di Gestione potrà individuare ulteriori e specifici **progetti ed** attività inerenti l'intero territorio del VCO o l'operatività dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO), che verranno posti in essere direttamente da parte dell'Ente Capofila **o da uno dei Partner**.

Art. 8. AFFIDAMENTI E RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE

1. Sempre secondo quanto stabilito dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*, relativamente agli appalti di lavori, forniture o servizi, ciascuna Parte potrà assumere il ruolo di stazione appaltante in relazione ad affidamenti tanto riguardanti esclusivamente il proprio territorio tanto riguardanti l'intero Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO).
2. Le Parti individuano autonomamente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di volta in volta avviato.

Art. 9. CRITERIO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

1. I fondi erogati all'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO), nel corso del periodo di validità e nell'ambito delle attività rientranti nella disciplina della presente Convenzione, vengono gestiti secondo le modalità stabilite dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.

2. Il riparto tra le Parti delle risorse assegnate viene formalizzato con verbale della predetta Struttura di Gestione, che dovrà essere approvato dai Consigli d'Amministrazione delle tre Parti.
3. Nell'eventualità che il territorio afferente una delle Parti firmatarie dovesse risultare penalizzato dall'esclusione di un finanziamento, la Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*, in ossequio al principio di mutualità tra le Parti, stabilirà condivise misure compensative, anche prevenendo che la Parte firmataria interessata possa essere destinataria privilegiata di altra linea di intervento economico.

Art. 10. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E RENDICONTAZIONE

1. Ciascuna Parte provvede ad assumere gli oneri di propria spettanza e rendiconta le relative spese nei limiti delle risorse attribuite ai sensi dell'articolo precedente.
2. Le strutture tecniche ed amministrative del CSSV Verbano e del CISS Ossola collaborano, con solerzia e diligenza, insieme a quelle corrispondenti del CISS Cusio per la rendicontazione dei fondi spesi.
3. Il CISS Cusio si impegna a verificare la congruità documentale delle rendicontazioni provenienti dal CSSV Verbano e dal CISS Ossola, prima del loro inoltro agli organi di controllo.
4. Il CISS Cusio si impegna a trasferire ai due Enti Partner le risorse definite in sede di pianificazione condivisa dalla predetta Struttura di Gestione, non appena queste siano disponibili.
5. Qualora le rendicontazioni non dovessero essere validate dagli organismi di controllo di vario livello e vi sia necessità di restituire la somma corrispondente già erogata all'ente finanziatore, la Parte che ha effettuato la spesa non validata dovrà, senza ritardo, restituire il relativo importo all'Ente Capofila, che provvederà alla sua restituzione all'ente finanziatore.

Art. 11. MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. E' fatto obbligo a tutte le Parti di fornire i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Amministrazione conferente il singolo finanziamento.
2. Le Parti firmatarie sono tenute, altresì, a garantire l'invio dei dati, rilevanti al fine del monitoraggio qualitativo, secondo le scadenze e le modalità comunicative definite di volta in volta. Inoltre, nel corso delle visite di monitoraggio da parte dell'Amministrazione conferente il finanziamento o dei Soggetti da questi incaricata, le Parti sono tenute a garantire la presenza, ove richiesta, dello staff direttamente coinvolto nell'attuazione del progetto.
3. Le Parti firmatarie si impegnano a consentire ai soggetti incaricati dei controlli, di procedere ad ispezioni ed acquisizione di documenti rilevanti ai fini dei controlli amministrativi e contabili, fornendo ogni utile collaborazione durante eventuali visite in loco.

Art. 12. ATTIVITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS VCO) E DELLA RETE TERRITORIALE

1. Le Parti firmatarie concordano di stabilire che le attività attribuite all'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO), compresa la stipula di accordi di collaborazione con le Amministrazioni territoriali competenti nella gestione dei diversi servizi, vengano attuate nel rispetto delle reciproche competenze territoriali.

2. Le competenze attribuite all'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO), sono necessariamente precedute da un confronto paritario tra le Parti all'interno della Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.
3. Le attività dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO) devono essere ispirate alla logica fondamentale della piena e reciproca collaborazione, al fine di creare il massimo livello di sinergia amministrativa possibile tra le Parti.
4. Le Parti firmatarie perseguono l'obiettivo comune di realizzare e poi implementare un'ampia rete pubblico/privata, che possa agire, coinvolgendo il territorio e i diversi attori sociali presenti, inclusi i soggetti privati del terzo settore, anche attraverso specifiche iniziative di co-programmazione e successiva co-progettazione.
5. È altresì compito della predetta Struttura di Gestione promuovere la raccolta e diffusione di buone pratiche che possano migliorare l'azione delle strutture pubblico/private coinvolte, al fine di realizzare un modello operativo uniforme e capace di affrontare le criticità.
6. Le attività di rete verranno regolate da appositi accordi, condivisi dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*, anche sulla base di sperimentazioni preliminari. Gli accordi delle Parti già in essere si intendono validi, in quanto compatibili con le finalità della presente Convenzione e con le procedure previste dalle normative specifiche che regolano la materia.

Art. 13 COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PARTNER ALLE SPESE DELL'ENTE CAPOFILA.

1. I Partner si obbligano a compartecipare alle spese sostenute dall'Ente Capofila per lo svolgimento delle funzioni relative all'Ambito Territoriale Sociale (ATS VCO), secondo le ripartizioni stabilite dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 4 *ut supra*.
2. In caso di inerzia o inadempimenti dei Partner nello svolgimento dei compiti loro assegnati e scaturenti dalla presente Convenzione, la predetta Struttura di Gestione potrà autorizzare l'Ente Capofila a trattenere una quota dei finanziamenti destinati al Partner inottemperante.

Art. 14. RISERVATEZZA

1. Tutta la documentazione e tutte le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti ad un'altra nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, saranno considerate di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite.
2. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le documentazioni ottenute vengano utilizzate esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti dalla presente Convenzione.

Art. 15. VALIDITÀ

1. La presente Convenzione ha efficacia alla data della firma da parte del rappresentante dell'Ente capofila al 30 giugno 2026; tuttavia, anche oltre tale data sarà pienamente operativa fino alla definizione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, fino al completamento della verifica amministrativa contabile finale effettuata da parte dell'ultimo Ente conferente un finanziamento sul rendiconto presentato e fino alla data dell'erogazione ad ogni singola Parte del saldo finale dei finanziamenti erogati.

2. Inoltre, la presente Convenzione sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con lo stesso Ente finanziatore, tali da rendere applicabile le statuizioni *ut supra*.

Art. 16. FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia afferente le attività disciplinate con la presente Convenzione, che non possa essere risolta in via dapprima amministrativa e poi stragiudiziale, le Parti firmatarie convengono che il Foro competente sarà quello di Verbania, salvo differente ed inderogabile disposizione di legge.
2. Le Parti firmatarie, previa informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione della presente Convenzione prestano il proprio consenso, ai sensi di legge al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento, alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio, al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente Convenzione.

Il presente atto:

- viene conservato in originale presso il CISS Cusio. Le Parti firmatarie autorizzano il Direttore del CISS Cusio al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione per dare esecuzione a quanto in essa contenuto, per adempire ai doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio. in quanto documento informatico, firmato digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 §.M.I. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
- prende la data della sottoscrizione da parte del Direttore del CISS Cusio, che procederà alla firma, dopo aver verificato la validità della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei tre Partner.

Il Per il CISS Cusio

Il Presidente CDA

Stefano Calderoni

Per il CSSV Verbano

Il Presidente CDA

Aldo Reschigna

Per il CISS Ossola

Il Presidente CDA

Giorgio Vanni